

Delibera di Giunta Regionale n. 1020 del 12/09/2006

L.R. 28.01.2004, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni – art. 43 – Calendario Venatorio Regionale 2006/2007: modifiche parziali alla D.G.R 3.08.'06, n. 904.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la D.G.R. n. 904 del 3.08.'06 con la quale è stato approvato il Calendario Venatorio Regionale 2006/2007 (di seguito per brevità “Delibera”);

VISTO il Decreto Legge n. 251 del 16.08.'06 recante “disposizioni urgenti per assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE”, pubblicato sulla G.U. n. 191 del 18.08.'06 (di seguito per brevità “Decreto”);

DATO ATTO che il predetto Decreto, agli artt. 3 e 4 disciplina, tra l’altro la pratica venatoria nelle Zone di Protezione Speciale (di seguito per brevità “ZPS”);

VISTI i pareri del Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (in seguito per brevità “Comitato”), a cui è stato sottoposto il Calendario Venatorio Regionale 2006/2007, che si uniscono alla presente deliberazione come allegato n. 1 ;

RITENUTO di dover adeguare il Calendario Venatorio Regionale 2006/2007 alle prescrizioni contenute nel Decreto Legge n. 251/06, nonché a quelle contenute nei giudizi del “Comitato” e compatibili con il citato Decreto, Leggi e Direttive comunitarie che regolano la materia, come di seguito indicato e sintetizzato nell’Allegato A) e B) del presente deliberato:

ALLEGATO A):

- integrale sostituzione dei punti C.1.1) – Zona di Protezione Monti Simbruini e C.1.2) - Zona di Protezione Speciale “ZPS ex Parco” del Calendario Venatorio Regionale 2006/2007;
- integrale sostituzione del punto C.1.4) - Prescrizioni per il prelievo venatorio del cinghiale, del Calendario Venatorio Regionale 2006/2007;

-Al CAPO B), lett. h), del Calendario Venatorio Regionale 2006/2007, specie cacciabili dal 15.10.2006 al 14.12.2006: Coturnice è aggiunta la seguente dicitura:

“preventivamente all’apertura della caccia alla Coturnice prevista dal 15.10.2006 al 14.12.2006 dovranno essere condotte, da parte degli ATC, dei censimenti preliminari ai piani di abbattimento, previo pareri dell’INFS. In difetto di tale attività è vietata la caccia alla specie Coturnice.”.

Al CAPO I) ATRE DISPOSIZIONI, del Calendario Venatorio Regionale 2006/2007, è aggiunta la seguente prescrizione;

“nelle foci dei fiumi, per una profondità di 500 metri dalla linea di costa, non è consentita nessuna forma di caccia”.

- è vietato l’uso dei pallini di piombo nella caccia praticata nelle zone umide e agli anatidi e limicoli in tutto il territorio regionale.

ALLEGATO B) da aggiungere al Calendario Venatorio Regionale 2006/2007 nel CAPO C. 1. 5)

- Prescrizioni nei Siti di importanza Comunitaria (SIC);

CONSIDERATO che ai sensi della vigente normativa regionale è sempre assicurata l’ammissione in ciascun Ambito Territoriale di Caccia della regione ai cacciatori residenti fuori regione, mentre pari presenza non è assicurata, di fatto, ai cacciatori residenti nella Provincia di Chieti e Teramo nell’Ambito interprovinciale “Subequano”;

RITENUTO di superare tale problematica, nell'ipotesi che il Comitato di Gestione delibere l'esistenza delle condizioni di cui al comma 9, art. 28, L.R. 10/04, affidando all'ATC interprovinciale "Subequano" la quota pari al 10% del proprio carico venatorio ai richiedenti cacciatori residenti nella Provincia di Chieti e Teramo,

RITENUTO, infine, di disciplinare le " ammissioni giornaliere a titolo oneroso " previste dal comma 16 bis, dell' art. 28, L.R. 10/04, introdotto dall'art. 106, comma 2, L.R. 8.02.'05, così come sintetizzato nell'Allegato C) della presente deliberazione, introducendo il CAPO D) bis al Calendario Venatorio Regionale 2006/2007;

UDITA E CONDIVISA la relazione del Componente la Giunta preposto alla Caccia che propone l'approvazione delle modifiche al Calendario Venatorio Regionale 2006/2007, approvato con D.G.R. N. 904 del 3.08.'06 come da Allegato A), Allegato B) e Allegato C);

ALL'UNANIMITA' dei presenti

DELIBERA

- di approvare le modifiche al Calendario Venatorio Regionale 2006/2007, così come riportate nell'Allegato A), B) e C) che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

- di assegnare, affidando all'ATC interprovinciale "Subequano" la quota pari al 10% del proprio carico venatorio ai richiedenti cacciatori residenti nella Provincia di Chieti e Teramo, nell'ipotesi che il proprio Comitato di Gestione delibere l'esistenza delle condizioni di cui al comma 9, art. 28, L.R. 10/04,

- di incaricare il Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria Regionale a compiere tutti gli atti successivi connessi all'attuazione del presente atto deliberativo e in particolare a:

- a) trasmettere il manifesto del Calendario Venatorio Regionale 2006/2007 con le modifiche introdotte dal presente deliberato alle Amministrazioni provinciali interessate;
- b) pubblicare sul sito internet regionale www.regione.abruzzo.it/pesca/caccia il Calendario Venatorio Regionale 2006/2007 con le modifiche introdotte dal presente deliberato;

- di disporre la pubblicazione integrale del presente Deliberato sul BURA.

Allegati:

- Allegato A) - Modifiche al Calendario Venatorio 2006/2007 approvato con D.G.R. n. 904 del 3.08.2006".
- Allegato B) - Modifiche al Calendario Venatorio 2006/2007 approvato con D.G.R. n. 904 del 3.08.2006".
- Allegato C) - Modifiche al Calendario Venatorio 2006/2007 approvato con D.G.R. n. 904 del 3.08.2006".

Allegato A) - Modifiche al Calendario Venatorio 2006/2007 approvato con D.G.R. n. 904 del 3.08.'06".

Al CAPO B), lett. h), del Calendario Venatorio Regionale 2006/2007, specie cacciabili dal 15.10.2006 al 14.12.2006 : coturnice, è aggiunto la seguente dicitura:

“preventivamente all’apertura della caccia alla Coturnice prevista dal 15.10.'06 al 14.12.'06 dovranno essere condotte, da parte degli ATC, dei censimenti preliminari ai piani di abbattimento, previo pareri dell’INFS. In difetto di tale attività è vietata la caccia alla specie Coturnice.”.

Al CAPO I) ATRE DISPOSIZIONI, del Calendario Venatorio Regionale 2006/2007, sono aggiunte le seguenti prescrizioni;

- “nelle foci dei fiumi, per una profondità di 500 metri dalla linea di costa, non è consentita nessuna forma di caccia”.
- è vietato l’uso dei pallini di piombo nella caccia praticata nelle zone umide e agli anatidi e limicoli in tutto il territorio regionale.

C.1.1) - Zona di Protezione Speciale Monti Simbruini.

Nella Zona di Protezione Speciale Monti Simbruini, individuata con Deliberazione di Giunta Regionale del 21.03.2005, n. 336, l’attività venatoria alle specie di cui CAPO B) del Calendario Venatorio è consentita nel periodo 17.09.2006 - 31.12.2006.

Dal 1.01.2007 al 31.01.2007 è consentita la caccia da appostamento alle specie di cui al CAPO B) del Calendario Venatorio, senza l’ausilio del cane, nei giorni di mercoledì e domenica.

E’ fatto obbligo di raggiungere il luogo di appostamento con l’arma scarica, tenuta nell’apposita custodia, ed osservare le stesse modalità in caso di trasferimento da un appostamento ad un altro.

All’interno della ZPS è vietato:

- svolgere attività di addestramento cani da caccia, con o senza sparo, prima del 10.09.2006 e dopo il 31.12.2006;
- effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati nelle aziende faunistico venatorie e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio;
- lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi agricoli, dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché dell’accesso al fondo degli aventi diritto;
- è vietato l’uso dei pallini di piombo;

C.1.2) Zona di Protezione Speciale “ZPS ex Parco”.

Nella Zona di Protezione Speciale denominata “ZPS ex Parco”, designata originariamente con D.G.R. n. 1890 del 13.08.1999, coincide con il territorio escluso, dalla L.R. 7.03.2000, n. 23, dal territorio ricompreso all’interno del Parco Naturale Regionale Sirente-Velino, dalla L.R. 13.07.1989 n. 54 (legge istitutiva del Parco), l’attività venatoria alle specie di cui CAPO B) del Calendario Venatorio è consentita nel periodo 17.09.2006 - 31.12.2006.

Dal 1.01.2007 al 31.01.2007 è consentita la caccia da appostamento alle specie di cui al CAPO B) del Calendario Venatorio, senza l’ausilio del cane, nei giorni di mercoledì e domenica.

E’ fatto obbligo di raggiungere il luogo di appostamento con l’arma scarica, tenuta nell’apposita custodia, ed osservare le stesse modalità in caso di trasferimento da un appostamento ad un altro.

All’interno della ZPS è vietato:

- svolgere attività di addestramento cani da caccia, con o senza sparo, prima del 10.09.2006 e dopo il 31.12.2006;

- effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati nelle aziende faunistico venatorie e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio;
- lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi agricoli, dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché dell'accesso al fondo degli aventi diritto.
- è vietato l'uso dei pallini di piombo.

C.1.4) Prescrizioni per il prelievo venatorio del cinghiale.

La Regione Abruzzo con le finalità di garantire la pubblica incolumità, sia di chi pratica tale forma di caccia e sia di chi frequenta gli ambienti rurali, e di razionalizzare il prelievo venatorio mantenendo una presenza della specie compatibile con le esigenze ambientali, sociali ed economiche del contesto territoriale, con particolare riferimento alla salvaguardia delle colture agricole, ed in attesa di una più organica regolamentazione Regionale per la caccia al cinghiale, adotta su tutto il territorio regionale, ad esclusione dei territori provinciali nei quali sono vigenti eventuali Programmazioni Provinciali, le seguenti prescrizioni per il prelievo venatorio del cinghiale valevoli per la stagione venatoria 2006/2007:

1. La caccia al cinghiale è consentita di norma, con il solo metodo delle battute con cani da seguita, con cacciatori organizzati in squadre; sui propri territori di competenza le Province possono individuare aree in cui praticare altre forme di caccia al cinghiale (forma individuale, di selezione, ecc.);
2. La composizione delle squadre deve essere comunicata attraverso la compilazione in tutte le sue parti di apposito modulo predisposto dalle Province entro la data del 8.09.2006 alla Provincia competente territorialmente; il numero minimo di componenti ciascuna squadra è di 15 cacciatori; In ciascuna Provincia ogni cacciatore può partecipare alla composizione di una sola squadra;
3. Prima dell'inizio della battuta deve essere compilato in tutte le sue parti, a cura del caposquadra o di un suo vice presente, il Verbale di Battuta con apposito modulo predisposto dalla Provincia competente territorialmente con l'indicazione di data, luogo della battuta e elenco nominativo dei partecipanti alla battuta giornaliera. In ciascuna battuta possono essere inseriti cacciatori non iscritti a squadre o appartenenti a squadra diversa da quella che effettua la battuta, definiti "ospiti", in misura non superiore ad un decimo dei componenti la squadra presenti alla battuta stessa, purché partecipino almeno 10 iscritti della squadra ospitante; ciascun cacciatore non può partecipare, in qualità di ospite, a più di 5 battute complessive nel corso dell'intera stagione venatoria su tutto il territorio regionale;
4. Eventuali componenti che nel corso della battuta intendono abbandonare la battuta stessa, devono darne immediata comunicazione al Caposquadra, il quale deve prontamente annotare sul Verbale il nominativo del componente che ha abbandonato la battuta e l'orario di allontanamento. Nel caso in cui tale abbandono faccia decadere i requisiti di presenza minima dei componenti di cui al comma 5, la battuta deve essere immediatamente interrotta.
5. Per poter effettuare la battuta, la mattina all'apertura del Verbale, devono essere presenti, oltre al Caposquadra o suo Vice, almeno 7 cacciatori componenti della squadra;
6. Durante la battuta è fatto obbligo di utilizzare giubbini o gilet fluorescenti;
7. Appena abbattuto il cinghiale, questo deve essere subito annotato sul verbale di battuta; al termine della battuta deve essere completato in tutte le sue parti, sempre a cura del caposquadra o di un suo vice presente, il Verbale di Battuta con l'indicazione del numero, sesso ed età dei cinghiali abbattuti;
8. Durante la battuta è vietato ai componenti la squadra abbattere altre specie di selvatico diverse dal cinghiale;
9. Durante la battuta è consentita la detenzione delle sole munizioni a palla;
10. Al termine della stagione venatoria e non oltre il 10 febbraio 2007 il Caposquadra di ciascuna squadra ha l'obbligo di consegnare, tutti i verbali di battuta al Servizio Caccia Provinciale territorialmente competente;

ALLEGATO B) - L'attività venatoria al cinghiale nei Siti di importanza Comunitaria (SIC), di seguito elencati, è consentita nella forma della "girata" * e degli abbattimenti di selezione (con divieto della braccata): SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA DELLA REGIONE ABRUZZO CON PRESENZA DI ORSO (*Ursus arctos*) E LUPO (*Canis lupus*)

Cod sito Natura 2000	DENOMINAZIONE	Prov.
IT 7130031	FONTE DI PAPA (solo per la parte esterna al P.N.M.)	PE
IT7110040	MONTE ROTELLA (solo per la parte esterna al P.N.M.)	AQ
IT7110044	GOLA MACRANA, M. TURCHIO e VALLONE DI LECCE (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)	AQ
IT7110051	MONTE MARSICANO e TERRATTA (Solo per la parte Esterna al P.N.A.L.M.)	AQ
IT7110052	FAGGETE VERSANTE NORD-EST MONTAGNA GRANDE (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)	AQ
IT7110053	CHIARANO-SPARVERA (Solo per la parte esterna alla Foresta Demaniale)	
IT7110054	PASSO GODI	AQ
IT7110055	FEUDO INTRAMONTI-MONTE GODI e FERRORIO DI SCANNO (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)	AQ
IT7110059	FAGGETE DA VAL DI ROSE A CAMPITELLI (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)	AQ
IT7110060	LAGO DI BARREA (Solo per la parte esterna al P.N.A.L.M.)	AQ
IT7110061	SERRA DI ROCCA CHIARANO-MONTE GRECO (solo per la parte esterna al P.N.A.L.M. e alla Foresta Demaniale)	AQ
IT7110062	BOSCO CERASOLO-MONTE PUZZILLO (Solo per la Parte esterna al P.R.S.V.)	AQ
IT7110063	CAMPO FELICE (Solo per la parte esterna al P.R.S.V.)	AQ
IT7110076	MONTE MIDIA.MONTE FAITO, MONTE FONTECELLESE, COLLE DELLA DIFESA	AQ
IT7110077	SERRA SECCA-CIMA VALLEVONA	AQ
IT7110078	MONTE DOGANA, MONTE PADIGLIONE, CESA COTTA	AQ
IT7110079	MONNA ROSA- MONTE VIPERELLA	
IT7110080	MONTE VIGLIO-ZOMPO LO SCHIOPPO PIZZO DETA (Solo per la parte esterna alla R.N. "Zompo lo Schioppo).	AQ
IT7110084	MACCHIALUNGA DI CAGNANO AMITERNO, PIANO DI CASCINA E PALARZANO	AQ
IT7110085	MONTE CALVO	AQ
IT7110093	MONTE LABBRONE-MONTE MERIA	AQ
IT7110094	VALLE DI AMPLERO, MONTE ANNAMUNNA E VALLELONGA	AQ
IT7110095	BOSCHI FRA CIVITA D'ANTINO E MONTE CORNACCHIA	AQ
IT7110099	GOLE DEL SAGITTARIO (Solo per la parte esterna alla R.N. "Gole del Sagittario").	AQ
IT7110100	MONTE GENZANA (Solo per la parte esterna alla R.N. "Monte Genzana")	AQ
IT7110102	FIUME SANGRO FRA BARREA E SCONTRONE (Solo Per la parte esterna al P.N.A.L.M.)	AQ
IT7110104	CERRETE DI MONTE PAGANO E FEUDOZZO (Solo per la parte esterna alla Foresta Demaniale)	AQ
IT7140114	MONTE PALLANO	CH
IT7140115	BOSCO DI PAGANELLO (Montenerodomo)	CH
IT7140118	LECCETA DI CASOLI E BOSCO DI COLLEFORESTE	CH
IT7140119	CASCATA ED ALTO CORSO DEL RIO VERDE (Borrello) (Solo per la parte esterna alla R.N. "Cascate del Verde")	CH

IT7140120	ABETINA DI ROSELLO E GOLE DEL TORRENTE TURCANO (MONTI FRENTANI) (Solo per la parte esterna alla R.N.) “Abetino di Rosello”	CH
IT7140121	ABETINA DI CASTIGLIONE MESSER MARINO	CH
IT7140123	MONTE SORBO (MONTI FRENTANI)	CH
IT7140124	MONTE FREDDO (MONTI FRENTANI)	CH

* La girata deve essere eseguita con un singolo cane limiere e un massimo di 10 cacciatori compreso il conduttore del cane.

ALLEGATO C)

CAPO D) bis

- Disciplina dell'art. 28, comma 16 bis, L.R. 28.01.2004, n. 10, introdotto dall'art. 106, c. 2, L.R. n. 6 dell'8.02.2005.

In applicazione del disposto dell'art. 28, comma 16 bis della L.R. 10/04, introdotto dall'art. 106, c. 2, L.R. 6/05, i Comitati di Gestione degli ATC possono riservare il 2% del carico venatorio per le ammissioni giornaliere a titolo oneroso. A tal fine il Comitato di Gestione dovrà disciplinare le modalità di presentazione delle istanze, quelle di comunicazione dell'avvenuta ammissione, l'entità della quota giornaliera per la fruizione del diritto nel limite massimo di € 15, le modalità di pagamento di detto importo.

Gli ATC avranno cura di consegnare al cacciatore, ulteriormente ammesso, una scheda di abbattimento che è titolo per l'esercizio della facoltà di cui al presente capo: scheda che dovrà essere riconsegnata a cura del cacciatore all'ATC entro e non oltre il 1.04.2007.

Gli ATC hanno l'obbligo di comunicare a mezzo fax alla competente Polizia Provinciale della rispettiva Provincia l'elenco nominativo dei cacciatori ammessi ad usufruire dei permessi giornalieri almeno il giorno antecedente alla fruizione di essi. Nel caso in cui le domande per le ammissioni giornaliere superino la disponibilità dei posti, ai fini della selezione trovano applicazione i criteri e le priorità di cui al comma 6 dell'art. 28, L.R. 10/04.

Tutti gli atti organizzativi adottati dagli ATC ai fini del presente Capo vanno inviati alla competente provincia entro 10 gg. dalla loro emissione. Vanno altresì trasmessi, entro lo stesso termine, unitamente alla modulistica che li accompagna, alla Regione Abruzzo – Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria, che li rende disponibili sul sito internet della Regione Abruzzo (www.regione.abruzzo.it/pesca/caccia).